STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Antonio Lattanzio

PATROCINANTE IN CASSAZIONE DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE Via La Pira, 27 76125 TRANI (BT)

Tel/Fax.: 0883.888013 Email: studiotriblattanzio@gmail.com www.studiolattanzio.it

LA REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO: AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI

Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2024, ord. n. 26745

Nel processo tributario, il ricorso per revocazione è un rimedio straordinario previsto dall'art. 395 del codice di procedura civile, utilizzabile per correggere errori di fatto che abbiano influito sulla decisione di una controversia. Tale strumento trova applicazione solo in casi limitati e non può essere utilizzato per rimediare a errori di diritto o valutazioni discrezionali del giudice.

1. Inammissibilità della revocazione per errore di diritto

Nel caso in esame, la società ricorrente proponeva ricorso per revocazione contro una sentenza d'appello che aveva confermato la revoca dell'agevolazione IVA applicata per l'acquisto di un immobile destinato alla rivendita. La società sosteneva che il giudice di merito avesse commesso un errore di fatto, in quanto non aveva tenuto conto di alcune circostanze rilevanti. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale rigettava il ricorso per revocazione, ritenendo che non si trattasse di un errore di fatto, bensì di un errore di valutazione giuridica, non correggibile tramite la revocazione.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

2. Violazione dell'art. 112 c.p.c. (Omessa pronuncia)

La ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande delle parti. Il ricorso lamentava che la CTR non si fosse espressa su un punto specifico: la qualità soggettiva del venditore, ovvero se il venditore fosse legittimato a beneficiare di agevolazioni fiscali.

Come è noto, l'art. 112 c.p.c. stabilisce il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ovvero il giudice non può omettere di pronunciarsi su una domanda o eccezione delle parti. Se ciò accade, si configura un vizio di omessa pronuncia, che è una violazione formale e di diritto, censurabile tramite ricorso in cassazione.

Nonostante la questione non fosse stata trattata esplicitamente dal giudice d'appello, la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale omissione doveva essere contestata tramite ricorso in cassazione e non attraverso il rimedio della revocazione (che è ammissibile solo in caso di errori di fatto evidenti, non di diritto). Inoltre, la Cassazione ha integrato la motivazione della sentenza affermando che, sebbene non ci fosse stata una pronuncia esplicita, la decisione implicava un rigetto della censura.

3. Violazione degli artt. 112 e 398 c.p.c. (Sospensione dei termini per ricorrere in cassazione)

La ricorrente ha lamentato che la sentenza non avesse deciso sulla richiesta di sospensione dei termini per ricorrere in cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c. (relativo alla revocazione delle sentenze), il quale stabilisce che, in pendenza di un giudizio di revocazione, i termini per proporre ricorso in cassazione possono essere sospesi. Tuttavia, l'eventuale mancato accoglimento di tale richiesta non influisce sulla legittimità del procedimento di revocazione, né costituisce motivo di annullamento della sentenza.

La Suprema Corte ha rigettato la censura, chiarendo che la mancata pronuncia sulla sospensione dei termini non configura un vizio che infici la sentenza di revocazione.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che l'omessa pronuncia non è motivo di revocazione, salvo il caso in cui il giudice abbia ignorato un fatto decisivo che le parti non hanno discusso (Cass., Sez. IV/III, n. 11530/2016).

L'omessa pronuncia su un motivo di diritto è quindi censurabile solo con il ricorso in cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non attraverso il ricorso per revocazione. Tale impostazione si fonda sulla differenziazione tra errore di fatto, che riguarda una percezione inesatta o mancata considerazione di un fatto, ed errore di diritto, che riguarda la violazione di norme giuridiche.

4. Vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)

La società ha denunciato un vizio di motivazione, contestando l'interpretazione del giudice riguardo il termine triennale di cui all'art. 76 del D.P.R. 131/1986, che regola la decadenza delle agevolazioni fiscali. Il giudice regionale aveva interpretato erroneamente la sentenza oggetto di revocazione, sostenendo che il termine triennale decorresse dalla scadenza del triennio per la rivendita del bene e non dalla registrazione dell'atto.

Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. consente di impugnare una sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la censura non era in realtà un vizio di fatto (errore revocatorio) ma, se mai, un errore di diritto legato alla valutazione del giudice. Questo tipo di errore va contestato attraverso un ricorso per cassazione basato su una violazione di legge (art. 360, n. 3), non per vizio di fatto.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, sottolineando che il Giudice d'Appello aveva effettivamente esaminato il profilo soggettivo dei venditori, anche se la parte ricorrente non era soddisfatta della decisione. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione non riguardava tanto un fatto omesso, quanto una diversa interpretazione giuridica del giudice.

5. Violazione degli artt. 115 e 395 c.p.c.

La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la qualità di soggetti privati dei venditori non era mai stata contestata dall'Agenzia delle Entrate e che il giudice d'appello non si era espresso su questo aspetto.

L'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve fondare la sua decisione sui fatti non contestati tra le parti. L'art. 395, n. 4, c.p.c. regola la revocazione per errore di fatto, quando il giudice ha fondato la decisione su una supposizione errata riguardo a un fatto decisivo che risulti pacificamente inesistente. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha rilevato che la questione della qualità dei venditori era stata effettivamente discussa nel giudizio di appello. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che, anche se l'Agenzia non avesse contestato espressamente tale qualità, il giudice d'appello aveva comunque valutato la questione, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi per le agevolazioni. Pertanto, non si poteva parlare di errore di fatto revocatorio.

Secondo la Suprema Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione si verifica solo quando il giudice assume una circostanza come non esistente, quando invece è chiaramente risultante dagli atti, o viceversa. In altre parole, l'errore di fatto non può riguardare la valutazione giuridica di un elemento, come la qualità dei soggetti coinvolti, ma deve riferirsi a un aspetto materiale della controversia non discusso tra le parti (Cass., Sez. III, n. 7435/2023).

6. Conclusioni

Il ricorso per revocazione nel contenzioso tributario rappresenta uno strumento residuale, limitato ai casi in cui un errore di fatto abbia influito sulla decisione della controversia. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato confini chiari tra errore di fatto, che può essere corretto con la revocazione, ed errore di diritto, che invece richiede l'impugnazione ordinaria. Nel caso esaminato, la Commissione tributaria ha confermato tali principi, rigettando il ricorso per revocazione e ribadendo la centralità della distinzione tra fatti e diritto nella determinazione dell'ammissibilità di tale rimedio.